

**REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/428 DELLA COMMISSIONE**  
**del 23 marzo 2016**

**recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda le segnalazioni degli enti a fini di vigilanza, relativamente alla segnalazione del coefficiente di leva finanziaria**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 430, paragrafo 2, terzo comma,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 della Commissione <sup>(2)</sup> specifica le modalità relative alle segnalazioni che gli enti sono tenuti a effettuare ai fini della loro conformità con il regolamento (UE) n. 575/2013. Dato che il quadro normativo istituito dal regolamento (UE) n. 575/2013 viene gradualmente integrato e modificato negli elementi non essenziali mediante l'adozione di norme tecniche di regolamentazione e di atti delegati, in questo caso sul coefficiente di leva finanziaria <sup>(3)</sup>, ai fini della coerenza tra la normativa modificata e le informazioni di vigilanza che gli enti sono tenuti a trasmettere è opportuno modificare di conseguenza gli obblighi di segnalazione a fini di vigilanza imposti dal regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 della Commissione.
- (2) Per garantire una corretta applicazione degli obblighi imposti dal regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014, è opportuno precisare le modalità di segnalazione a fini di vigilanza del coefficiente di leva finanziaria. Ai fini della chiarezza del diritto è opportuno sostituire vari modelli di segnalazione e le relative istruzioni.
- (3) L'Autorità bancaria europea ha condotto consultazioni pubbliche aperte, ha analizzato i potenziali costi e benefici collegati e ha chiesto il parere del gruppo delle parti interessate nel settore bancario istituito in conformità dell'articolo 37 del regolamento (UE) n. 1093/2010 <sup>(4)</sup>.
- (4) È opportuno concedere agli enti tempo sufficiente per adeguare le procedure di segnalazione e i processi informatici interni agli obblighi riveduti relativi alla segnalazione del coefficiente di leva finanziaria. La prima data di applicazione del presente regolamento di esecuzione dovrebbe pertanto essere postposta alla prima data di riferimento per le segnalazioni che cade sei mesi dopo la data della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale,

<sup>(1)</sup> GUL 176 del 27.6.2013, pag. 1.

<sup>(2)</sup> Regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 della Commissione che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda le segnalazioni degli enti a fini di vigilanza conformemente al regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GUL 191 del 28.6.2014, pag. 1).

<sup>(3)</sup> Regolamento delegato (UE) 2015/62 della Commissione, del 10 ottobre 2014, che modifica il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il coefficiente di leva finanziaria (GUL 11 del 17.1.2015, pag. 37).

<sup>(4)</sup> Regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione (GUL 331 del 15.12.2010, pag. 12).

